



COMUNE DI MONTEDORO

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.5 DEL 31.07.2020

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU)–Determinazione Aliquota e detrazioni d'imposta per l'anno 2020.

L'anno duemilaventi il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 18.45 in Montedoro e nella sala consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica e non urgente in prima convocazione, giusta determinazione presa dal suo Presidente con provvedimento n. 3832 del 24.07.2020.

All'appello risultano presenti i seguenti n. 9 consiglieri comunali su n. 10 assegnati al Comune.

	PRESENTE	ASSENTE
1) Salvo Tiziana	X	
2) Morreale Angelo Antonio	X	
3) Galante Calogero	X	
4) Chiarelli Tania Antonia	X	
5) Salamone Antonino		X
6) Privitera Carmela	X	
7) Giarratano Bruno	X	
8) Messina Calogero	X	
9) Ruffino Calogera	X	
10) Genco Calogero	X	



COMUNE DI MONTEODORO

La Presidente del Consiglio sottopone per il preliminare esame e la successiva approvazione, la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Imposta Municipale Propria (IMU)–Determinazione Aliquota e detrazioni d’imposta per l’anno 2020.”.

Al riguardo, si dà atto che la proposta di deliberazione in parola è corredata dai previsti parere tecnici resi dal responsabile del servizio ai sensi dell’art.53 della legge n.142 del 1990, sostituito per ultimo dall’art.12 della legge regionale 23.12.2002, n.30.

La Presidente legge la proposta.

Il Sindaco spiega che a partire dal 2020 l’Imu è stata accorpata alla Tasi, alla luce di ciò occorre determinare le nuove aliquote e detrazioni. Tuttavia nessun aumento ci sarà per i cittadini di Montedoro .

A questo punto la Presidente, poiché nessun’altro dei presenti chiede di parlare si sottopone a votazione detta proposta di deliberazione, previo accertamento in aula di n. 9 consiglieri su n. 10 assegnati al Comune ed in carica.

Esperita la votazione palese la Presidente, con l’assistenza dei tre scrutatori in precedenza designati, accerta e proclama l’esito della votazione.

- presenti n. 9
- votanti n. 9
- voti favorevoli n.9
- voti contrari n.0
- astenuti n.0

Tanto premesso e riscontrato, la Presidente dichiara che il presente provvedimento è stato approvato dal Consiglio Comunale all’unanimità.



COMUNE DI MONTEDORO

UFFICIO PROPONENTE: Ufficio Tributi

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU)–Determinazione Aliquota e detrazioni d'imposta per l'anno 2020.

PREMESSO che l'articolo 1, commi dal 738 al 783, della Legge di bilancio 160/ 2019, ha istituito e regolamentato la nuova IMU;

VISTO il comma 754 dell'articolo 1 della legge 160/2019 che fissa l'aliquota di base per gli immobili, diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, allo 0,86 per cento con facoltà del comune di aumento sino all' 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

VISTI in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della legge 160/2019;

1. comma 748 che fissa l'aliquota di base delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze allo 0,5 per cento, con facoltà del comune di aumento di 0,1 punti
2. il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
3. comma 751 che fissa, fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, allo 0,1 per cento con facoltà per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
4. comma 752 che fissa l'aliquota di base per i terreni agricoli allo 0,76 per cento con facoltà del comune di aumentarla sino all' 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
5. comma 753 che fissa l'aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D allo 0,86 per cento, di cui fa quota pari 0,76 per cento è riservata allo Stato, con facoltà del comune di aumentarla fino all' 1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 744, dell'articolo 1 della Legge 1160/20129, che prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento e che tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

CONSIDERATO che sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

CONSIDERATO che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

RILEVATO che per pertinenze all'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C17, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

CONSIDERATO che in base a l'articolo 1, comma 758, della Legge 160/2019 sono esenti dall' IMU i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 09, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001 n. 448;

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

e) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977 n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma il, lett. c) della Legge 160/2019, l'imposta non si applica alle seguenti fattispecie, in quanto sono assimilate alle abitazioni principali:

a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,

b) le unità immobiliari appartenenti a le cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso

e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione del personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma q, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; VISTO l'articolo 1, comma 749 della Legge 160/2019, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del sub ammontare € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che tale detrazione si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti; autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616;

VISTO l'articolo 1, comma abitazioni locare a canone concordato di cui 11 alla Legge 431/1998, l'Imu determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;

VISTO l'articolo 1, comma 747 lett. c) della Legge 160/2019, ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito al soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione. A decorrere dal 2019, l'agevolazione di cui al periodo precedente è estesa anche I coniuge del comodatario in caso di morte di quest'ultimo e in presenza di figli minori;

VISTO l'articolo 1, comma 747, lett. a) e b) della Legge 160/2019, ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

VISTO l'art. 107 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modifiche in Legge n. 27/2020, il quale ha fissato il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2020 al 31 luglio 2020; ACCERTATO che la deliberazione,, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1^o gennaio dell'anno 2020;

DATO ATTO che anche per il 2020 è possibile disporre aumenti delle aliquote e delle tariffe e/o riduzione delle agevolazioni fiscali per tutti i tributi comunali;

RICHIAMATO il comma 762 del 'articolo 1. della Legge 160/2019, ai sensi del quale i soggetti passivi effettuano il versamento del 'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, fatta salva in ogni caso la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.

RICHIAMATA la delibera della Giunta Municipale n.39 del 12/06/2020 “Proroga scadenza versamento Imu 2020 al 30.09.2020”

CONSIDERATO CHE ai sensi del succitato comma in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruaggio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e più precisamente, a partire dall'anno di imposta 2020 la loro pubblicazione deve essere completata entro il 14 ottobre per essere successivamente finalizzata dalla piattaforma telematica del MEF entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

VISTI:

il D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

Il D. Lgs. n. 118/2011;

I vigenti principi contabili applicati;

Il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il vigente statuto comunale;

Vista la legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'O.R.EE.LL.;

Tutto ciò premesso;

PROPONE

a) Di approvare le seguenti aliquote IMU e detrazioni per l'anno 2020:

ALIQUOTA	TIPOLOGIA IMMOBILI	DETRAZIONI
ESENTE	Abitazione principale e relative pertinenze	
6‰	Abitazione principale e relative pertinenze cat. A1-A8-A9 e relative pertinenze	€ 200,00
9,6‰	Tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili	
6,00‰	Terreni agricoli	
1,00‰	fabbricati rurali ad uso strumentale	
1,00‰	fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita,	

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati

b) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

c) di dare atto che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e più precisamente, a partire dall'anno di imposta 2020 la loro pubblicazione deve essere completata entro il 14 ottobre per essere successivamente finalizzata dalla piattaforma telematica del MEF entro il successivo 28 ottobre;

la pubblicazione prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

d) di Trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Comunale per la sua approvazione, dopo l'acquisizione del parere di competenza da parte del Revisore dei Conti;

e) dichiara immediatamente eseguibile la presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – co. 4, del D. Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

f.to Rag. Maria Alba

PARERI:

ai sensi dell'art. 53 della legge 08/06/1990, n. 142 come recepita con L.R. 11.12.1991 N. 48, come modificato dalla L.R. del 23/12/2000 n.30, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione su esposta.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Rag. Maria Ortolano

